Istituto Comprensivo Luigi Galvani

Istituto Comprensivo Galvani (https://www.icgalvani.edu.it/0drupal)

L'**accesso civico**, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il **diritto di chiunque di richiedere i documenti**, **le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria** secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione.La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della trasparenza , che è il Dirigente Scolastico *(Evidenziare Dirigente scolastico e inserire il Link alla pagina del Dirigente scolastico)*

- *Responsabile della trasparenza: Dirigente scolastico*
    - *recapito telefonico: +39 000 000 000*
      PEO xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.gov.it
    - *PEC xxxxxxxx@pec.xxxxxxxxxxxx.gov.it*

Istanza di Accesso civico

L'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"), prevede:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

Che cos'è l'Accesso civico

Il legislatore introduce la nozione di “accesso civico”, con la quale si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla **legge 241 del 1990**. Se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte. Se ne differenzia per la modalità: mentre il **diritto di accesso “ordinario”** è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Come presentare l'Istanza di Accesso civico

1. Scaricare l'apposito modulo in allegato:
    - compilare e inviare in allegato, via mail, all’indirizzo *Inserire qui indirizzo e-mail istituzionale della scuola* (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido;
    - di persona, presentando all’ufficio Xxxxxxxx dell’Xxxxxxxxx Via Xxxxxxx XX, Città (XX), il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta

- Dirigente dell'ambito territoriale di Xxxxxxx - Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx *(dato recuperabile in Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione delle Istituzioni scolastiche emesso dal URS regionale)*
    - recapito telefonico: +39 000 000 000
    - E-Mail xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.gov.it

Strumenti di tutela

Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.